

TI_GERICHTE 16.2021.15 vom 14. März 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-03-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2021.15

FR: TI_GERICHTE 16.2021.15 du 14 mars 2022

IT: TI_GERICHTE 16.2021.15 del 14 marzo 2022

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO 3^a edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto alla convenuta il 6 marzo 2021. Datato 19 marzo 2021 ma impostato il 20 marzo successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

E. 2

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

E. 3

Nella decisione impugnata, il primo giudice ha considerato che la convenuta, avendo portato la sua automobile a riparare per tre volte presso il garage dell'istante, ne aveva riconosciuto implicitamente la professionalità. Egli ha accertato poi che dalle e-mail e dagli SMS tra le parti agli atti risulta “uno scambio di informazioni per cui si può ragionevolmente supporre che la convenuta sia stata informata costantemente sui lavori e sul loro costo”. A suo avviso, “i lavori indicati nella fattura 411290 del 20.03.2017 (che annulla e sostituisce quella emessa in precedenza [...]) risultano dettagliati e precisi e non vi sono elementi che possono fare supporre che queste posizioni non siano state eseguite”. In tali circostanze, il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza in quanto sufficientemente precisa e documentabile. Nei motivi egli ha poi ritenuto che la pretesa di fr. 1200.– formulata il 10 marzo 2017 dalla convenuta non fosse sufficientemente precisa negando perciò un'eventuale compensazione.

E. 4

La reclamante fa valere anzitutto di non essersi presentata all'udienza di conciliazione “per motivi di cui non ho nessuna responsabilità, non ho ricevuto né la raccomandata della

citazione di udienza di conciliazione né quella della decisione ma neppure l'avviso postale che li riguardava". Lamenta pertanto la violazione della garanzia di una citazione regolare e il suo diritto di essere sentito. Questa censura dev'essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 53 CPC), ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del reclamo nel merito (DTF 144 I 17 consid. 5.3 con rinvii; analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2020.18 del 12 maggio 2021 consid. 5). a) La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Relativamente quest'ultima circostanza, la finzione si applica ove il destinatario sia già a conoscenza dell'esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (DTF 141 II 431 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 6B_1429/2021 del

E. 7

Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto dei motivi di annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri. Non si pone problema di ripetibili o indennità di inconvenienza, la reclamante essendosi difesa da sé e la stesura del reclamo non avendole verosimilmente causato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace affinché proceda nel senso dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.